



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Terza sezione

riunita in camera di consiglio e così composta:

dr./dr.ssa **Roberto Aponte** Presidente
 dr./dr.ssa **Pietro Guidotti** Consigliere
 dr./dr.ssa **Luciano Varotti** Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in 2° grado iscritta al n° 2062 del ruolo generale dell'anno 2011, vertente

t r a

Banca _____ **Spa**, elettivamente domiciliata in Bologna, via Farini 25, rappresentata e difesa dall'avvocato _____ per procura generale alle liti.

Appellante

Appellata incidentale

e

_____, elettivamente domiciliati in Bologna, via Zamboni 9, rappresentati e difesi dagli avvocati Piero Giorgio Tentoni, Roberto Riccio e Giovanni Ravenna per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Appellati

e

_____, elettivamente domiciliato in Milano, via della Posta 8, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Gariboldi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Appellato

e

_____, elettivamente domiciliata in Bologna, via Massimo D'Azeglio 64, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Tabellini, Carlotta Bacchi e Matteo Difino per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Appellata



e

, elettivamente domiciliati in Bologna, via Santo Stefano 16, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Tonelli e Pietro Massetti Zannini per procure in calce alle copie notificate dell'appello.

Appellati**Appellanti incidentali****nonché**

, elettivamente domiciliata in Rimini, via Flaminia 163/E, rappresentata e difesa dall'avvocato per procura generale alle liti.

Appellata

conclusioni

Per : in totale riforma della sentenza impugnata n. 1350/2010, resa dal Tribunale di Rimini in data 2/7/2010, depositata il 28/8/2010 e non notificata, nei confronti dei Sigg.

: ritenere e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e 2395 c.c., per tutti i fatti esposti negli atti del giudizio, la responsabilità degli amministratori della s.p.a.

, nonché dei sindaci, nonché ritenere e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2043 c.c., la responsabilità del sig , e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento danni in favore della S.p.A. nella misura di € 1.185.788,80 in linea capitale oltre interessi

convenzionali. Nei confronti del Dr. i e del .: ritenere dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 cc la responsabilità della l e del Dr

i, nella causazione, anche in concorso dei danni subiti in conseguenza dei fatti illeciti sopra esposti dalla S.p.A. e per l'effetto condannare gli stessi al risarcimento del danno in via individuale o solidale nella misura € 1.185.788,80= oltre gli interessi convenzionali nel rapporto di conto corrente a suo tempo stipulato. Nei confronti di tutte le parti del processo respingere ogni altra domanda formulata nei confronti della Banca



con la migliore statuizione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi in entrambi i gradi di giudizio.

Per

»:

Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza, domanda, argomentazione, eccezione, deduzione disattesa e respinta, a) rispetto alle domande svolte da Banca [redacted] S.p.A., in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande azionate per carenza dei presupposti ex artt. 2395 e 2043 e 1227 c.c. e comunque in quanto inammissibili e infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa, con conferma integrale

della sentenza impugnata; in subordine, sempre nel merito, nell'ipotesi in cui sia ravvisata una qualche responsabilità in capo ai convenuti, dichiarare i convenuti dott. [redacted] e [redacted] ed il rag.

[redacted] tenuti al risarcimento in ragione del limitato apporto causale delle proprie condotte, da graduare tra i convenuti, dichiarando in ogni caso tenute alla malleva per primi due convenuti innanzi indicati, ed anche in eventualità con riferimento alle spese di lite, le terze chiamate Compagnia di [redacted]

(nuova denominazione di [redacted] nella quale, a far data dal 01.07.2013, è stato conferito il ramo aziendale del portafoglio assicurativo italiano di [redacted]), e [redacted]

[redacted], in forza delle polizze assicurative indicate in atti, con espresso obbligo di adempimento diretto ex art. 1917 comma 2 c.c.; in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito, in ipotesi di condanna solidale dei convenuti membri del Collegio Sindacale unitamente agli altri convenuti, dichiarare la Compagnia di As [redacted] S.p.A. (nuova denominazione di [redacted] nella quale,

a far data dal 01.07.2013, è stato conferito il ramo aziendale del portafoglio assicurativo italiano di [redacted]), e [redacted]

Rappresen-
tanza Ge. [redacted] a) comunque tenute a malleverre e tenere indenni i convenuti sindaci dagli effetti della soccombenza in forza delle polizze assicurative indicate in narrativa, con espresso obbligo di adempimento diretto ex art. 1917 comma 2 c.c.; b) rispetto



alla domanda subordinata di garanzia svolta dalle parti appellate (nn. 3 e 4, di cui al foglio di deduzioni depositato all'udienza del 13 marzo 2012), società in liquidazione (già S.r.l.) e dott. , nei confronti di

vorrà la Corte d'appello adita: in via preliminare, dichiararne la tardività per non averle S.r.l. in liquidazione, già S.r.l., ed il dott.

decaduti ai sensi dell'art. 346 c.p.c., riproposte con la comparsa di costituzione in appello del 10 febbraio 2012, ma soltanto all'udienza del 13 marzo 2012; in subordine, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda di garanzia svolta da S.r.l. in liquidazione, già S.r.l. e dal dott. nei confronti dei signori

per omessa esposizione dei fatti costitutivi ex art. 164 comma 4 c.p.c., in relazione all'art. 163 comma 1 n. 4) c.p.c.; nel merito, rigettare la medesima domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte; c) rispetto alle difese di Compagnia Assicuratrice S.A., oggi Rappresentanza Generale per l'Italia, rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda di garanzia riproposta in sede di appello e, nell'ipotesi subordinata di accertamento di responsabilità risarcitoria anche solo parziale dei convenuti, dichiarare la compagnia assicuratrice tenuta alla malleva nei termini specificati alla precedente lettera a) delle conclusioni; d) rispetto alle difese di Compagnia S.p.A. (nuova denominazione di IN nella quale, a far data dal 01.07.2013, è stato conferito il ramo aziendale del portafoglio assicurativo italiano di); nell'ipotesi subordinata dell'accertamento di responsabilità o corresponsabilità anche solo parziale dei convenuti, accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa azionata, dichiarare la compagnia assicuratrice tenuta alla malleva nei termini specificati alla precedente lettera a) delle conclusioni; e) in ogni caso, con condanna di parte appellante S.p.A. al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, incluso il rimborso forfetario ex art. 2 comma 2 d.m.



n. 55/2014, oltre IVA e CPA, come per legge e successive occorrenze, nonché della società S.r.l. in liquidazione, già S.r.l., e del dott. , in solido tra la loro, in relazione alle spese e alle competenze per la difesa sulla domanda di garanzia da essi svolta nei confronti di P. - , P. 7-

Ci si oppone inoltre alla riapertura dell'istruttoria richiesta da

... (omissis)... In ipotesi di riapertura dell'istruttoria nella fase di gravame ... (omissis) ...

Per Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, così giudicare: rigettare tutte le domande avversarie, per carenza dei presupposti e comunque perché infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con condanna della controparte appellante alla rifusione di tutte le spese, i diritti e gli onorari del giudizio, e anche per la responsabilità aggravata per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con condanna da determinarsi in via equitativa; nella contestata ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una qualche responsabilità in capo all'appellato, dichiararlo tenuto al risarcimento solo in ragione del limitato apporto causale della propria condotta, da graduare tra gli altri appellati specificando, in caso di responsabilità solidale, le quote di responsabilità di ognuno ai fini delle azioni di regresso; il tutto in conformità a quanto indicato in narrativa; in ogni caso, condannare alla manleva dell'appellato, anche con riferimento alle spese di lite sostenute, le terze chiamate Company S.A. e Ireland Limited, rappresentanze per l'Italia, ovvero quale di ragione tra le due, in forza delle polizze assicurative indicate in atti, prodotte sub doc. 6 e sub doc. 7 fasc. primo grado, con obbligo di adempimento diretto; in via istruttoria, rigettare tutti i capitoli di prova articolati da in quanto generici, irrilevanti e comunque inammissibili.

Per Come da verbale d'udienza del 7 febbraio 2012.

Per Come da verbale d'udienza del 7 febbraio 2012

Pe Come da verbale d'udienza del 7 febbraio 2012.



**concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione**

1.

La conveniva con rito societario davanti al tribunale di Rimini Ar

in qualità di amministratori della F

..... in qualità di sindaci della predetta società, nonché in qualità di consulente della stessa, onde sentirli condannare al risarcimento dei danni derivati dalla concessione di un affidamento bancario di euro 1,8 milioni, erogato da alla sulla base di false informazioni sullo stato di quest'ultima società: credito utilizzato dalla affidata in parte per scopi extrasociali e che non fu mai recuperato, anche a causa dell'insolvenza della cliente (sfociata in una procedura di concordato preventivo, richiesto con ricorso del 21 febbraio 2006).

In particolare allegava la che la F produceva e commercializzava fotolaboratori industriali per lo sviluppo di fotografie in formato analogico; che nell'estate del 2005 la situazione economica era già compromessa, a causa del cambio del mercato della fotografia, passata da strumenti analogici al digitale; che tale situazione era ben nota agli amministratori ed ai sindaci; che il credito era stato concesso a seguito di un incontro avvenuto il 15 settembre 2005, nel corso del quale la società aveva consegnato alla Banca documentazione contabile (bilancio certificato 2003 e 2004, budget 2005, l'organigramma, un prospetto sugli affidamenti bancari in essere) che non rappresentava la sua vera situazione economica e finanziaria, ed aveva inoltre fornito rassicurazioni (rivelatesi poi infondate) sulle prospettive produttive.

Inoltre, l'importo utilizzato del fido (pari, per l'appunto, ad euro 1.185.788,80) era stato trasferito su un conto di tale G Srl, società sammarinense, ed era stato presumibilmente impiegato per il finanziamento di P Srl (divenuta dal 2 gennaio 2006 affittuaria dell'azienda d

Sulla base di tali premesse, l'attrice riteneva - "a prescindere dalla eventuale sussistenza di un'ipotesi di mala gestio da parte degli organi amministrativi e di controllo della alla stregua di quanto previsto e disciplinato dall'art. 2394 cc" - che "la condotta dolosamente posta in essere dai soggetti predet-



ti, nei confronti di [redacted] direttamente danneggiata, legittimi quest'ultima ad esperire nei confronti dei medesimi azione risarcitoria extra sociale ed individuale in forza della previsione normativa di cui all'art. 2395 cc", mentre il consulente doveva essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 cc.

Concludeva quindi per la condanna solidale dei convenuti al pagamento di euro 1.185.788,80, oltre interessi.

2.

[redacted] eccepivano che la crisi della [redacted] era sorta improvvisamente nella seconda metà del 2005; che la banca, in sede di conclusione del contratto di finanziamento, si era relazionata (per mezzo del proprio dipendente [redacted] con i consulenti della [redacted] in materia bancaria, [redacted] ed il collaboratore di questa, E [redacted] Galoppini, che aveva fornito all [redacted] il bilancio certificato 2003 e 2004, il budget 2005, l'organigramma, un prospetto sugli affidamenti bancari in essere e tutte le informazioni utili al fine della valutazione del merito creditizio; che la Banca non aveva ritenuto di chiedere ulteriori documenti o di assumere ulteriori informazioni; che la [redacted] era assolutamente estranea ai fatti, avendo intrattenuto solo rapporti commerciali con la [redacted]

[redacted] replicava di essere stato totalmente estraneo alle trattative sul finanziamento e di essere stato solo un consulente esterno della [redacted] per gli aspetti fiscali, societari e contrattuali, ma non per i rapporti col ceto bancario.

Mentre l'attrice rinunciava alla domanda verso il sindaco [redacted], i sindaci [redacted] e l'amministratore [redacted] chiamavano in causa i propri assicuratori, [redacted] (per [redacted] (per [redacted]

Tutti i convenuti concludevano per il rigetto della domanda.

I chiamanti in causa concludevano, in subordine, per la condanna delle rispettive compagnie di assicurazioni a tenerli indenni dalle pretese attoree.



3.

Si costituiva anche lo [redacted] che allegava di essere stato amministratore della [redacted] solo dal 29 giugno all'8 novembre 2005 e di non aver mai avuto deleghe o poteri operativi in seno alla [redacted]. Concludeva quindi per la reiezione della domanda.

4.

A seguito delle eccezioni dei convenuti, la [redacted] chiamava in causa la [redacted] Srl ed [redacted] - [redacted] dipendente o collaboratore di quest'ultima, estendendo la domanda risarcitoria anche a costoro.

5.

[redacted] eccepiva, quanto alla polizza del [redacted] l'inefficacia della stessa, poiché copriva solo i rischi derivanti dall'attività professionale svolta presso le società indicate nell'allegato "A" alla polizza predetta, tra le quali non vi era la [redacted]. Quanto alla polizza dello [redacted], che la richiesta di risarcimento era pervenuta dopo la scadenza di un primo contratto, mentre un successivo contratto assicurativo non si applicava al caso di specie.

6.

[redacted] sollevava eccezione di clausola compromissoria apposta alla polizza di F [redacted] e, nel merito, eccepiva comunque l'inefficacia della garanzia, non rientrando i fatti esposti nella copertura assicurativa.

7.

[redacted] Srl e [redacted] replicavano di essersi limitati a rendere consulenza finanziaria e che le scelte circa le operazioni negoziali da compiere erano sempre state fatte dall'organo amministrativo della Fincolor.

8.

Il tribunale di Rimini, con sentenza 1350/2010 depositata il 28 agosto 2010, respingeva le domande dell'attrice, sulla constatazione che alla [redacted] in sede di trattative per la concessione del finanziamento erano stati offerti i documenti da questa ritenuti opportuni e, dunque, che la scelta di concedere il mutuo era riconducibile non ad un comportamento decettivo degli amministratori o dei consulenti [redacted] ma al-



la libera volontà negoziale della banca.
 Condannava quindi l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di tutti i convenuti e delle compagnie di assicurazione chiamate in causa.

Avverso tale decisione ha interposto appello la conferitaria del ramo d'azienda della sulla scorta di un appello senza specifica suddivisione delle ragioni di doglianza, ma dal quale è sostanzialmente desumibile un unico articolato motivo, riassunto al successivo paragrafo 9.

Gli appellati hanno riproposto le difese del primo grado, mentre il convenuto ha rinunciato alla domanda riconvenzionale proposta in prime cure.

-----<>-----

9.

Con l'unico motivo l'appellante deduce, dunque, che i componenti del consiglio di amministrazione della al momento della conclusione del contratto di affidamento bancario il 15 settembre 2005, avevano taciuto alla banca fatti e notizie rilevanti sulle condizioni finanziarie della affidata (come si desumeva dalla delibera ex art. 2446 cc assunta a luglio 2005, nonché dalla relazione della società di revisione contabile Bain & Company) e che essi erano perfettamente consapevoli che le somme messe a disposizione non sarebbero state restituite a causa delle predette condizioni economiche.

Aggiunge inoltre che la condotta lesiva degli interessi della era consistita anche nell'uso che la Fincolor aveva fatto del danaro messo a disposizione, concretizzatosi nel pagamento di altri creditori.

Il motivo non è fondato.

Con lettera dell'8 settembre 2005 la ; comunicava alla

"Alla cortese attenzione del dot. . Abbiamo il piacere di comunicarVi che il nostro istituto, nell'ambito del rapporto di conto corrente con Voi in essere, ha deliberato la concessione, in Vostro favore, di una linea di credito di euro 1.800.000,00 (...) regolata alle seguenti condizioni (...). La concessione del fido è subordinata alla **presentazione da parte Vostra della seguente documentazione:** Atto costitutivo, Statuto (...), Certificato di iscrizione alla Cciao (...), Verbale assemblea per nomina Consiglio esercizio in corso (...), Verbale consiglio per conferimento cariche e poteri (...), eventuali procure, Fotocopia di un documento



d'identità personale (...), Modulo per il deposito delle firme (in allegato), Convenzione per l'accettazione del fax come mezzo di trasmissione per ordini di pagamento (...). Nel corso del nostro rapporto, Vi invitiamo gentilmente a volerci fornire, con regolarità, copia del Vostro bilancio annuale, nonché una situazione contabile semestrale (stato patrimoniale e conto economico)".

Risulta, stando alla deposizione del teste impiegato di banca che trattò con delegato della che tali documenti vennero effettivamente forniti dalla società finanziata.

Così si è infatti espresso il menzionato testimone, interrogato sulle modalità dell'incontro del 15 settembre 2005:

"Pe ero presente solo io che seguivo i rapporti commerciali. Confermo che furono forniti i bilanci del 2004 e la documentazione di rito. Non ricordo se materialmente la consegnò il ma il mio interlocutore era lui".

Il teste ha inoltre chiarito che venne richiesta, come in effetti indicava la menzionata lettera dell'8 settembre 2005, "una documentazione infra-annuale".

Tuttavia, tale bilancio semestrale non venne poi fornito, in quanto l'interlocutore del fece presente che

"per il carattere stagionale dell'attività questi dati non erano effettivi".

Nondimeno, è evidente che, se la Banca avesse ritenuto insufficiente tale spiegazione, essa avrebbe avuto la possibilità di svolgere ogni ulteriore approfondimento (chiedendo, ad es., l'esibizione di verbali societari pregressi, tra i quali rientrava quello del Cda del 27 luglio 2005, con cui venne approvata una situazione ex art. 2446 cc).

Giova, da ultimo, precisare che l'assenza di qualsiasi componente dell'organo amministrativo della all'incontro con il dipendente della banca, era del tutto giustificata dalla delibera del consiglio di amministrazione della predetta società, assunta in data 14 settembre 2005.

Si legge infatti in detto verbale che il consiglio, dopo aver deliberato di accettare le condizioni contrat-



tuali offerte d. . ha altresì deliberato di conferire al presidente del consiglio di amministrazione,

"ogni più ampio mandato (...) con facoltà di delegare a terzi i suddetti poteri".

Sulla scorta di tali premesse, ritiene la Corte di dover condividere la decisione del primo giudice, secondo la quale la decisione di concedere la linea di credito fu interamente frutto di una libera determinazione negoziale della banca, alla quale infatti vennero **forniti i tutti i documenti da essa richiesti.**

L'appellante assume, tuttavia, che vi sia stata un'attività decettiva da parte della , esercitata tramite i suoi delegati, in quanto - a fronte delle domande del - vennero date "rassicurazioni verbali".

In particolare, secondo venne riferito dai consulenti che l'azienda aveva fatto cambiamenti per gestire il mutamento del mercato dall'analogico al digitale (teste e nell'estate 2005 esistevano delle proiezioni di risultato dalle quali si presumevano esiti positivi.

L'assunto è infondato.

In primo luogo, rileva la Corte che il tribunale del tutto correttamente ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova in atti della falsità dei dati forniti.

In secondo luogo, il primo giudice ha ritenuto - con fondamento - che "una diversa considerazione delle rassicurazioni verbali compiute dal (...) varrebbe peraltro a comprimere al di sotto di ogni ragionevole limite il dovere di diligenza professionale dell'istituto di credito (...)".

In terzo luogo, ed in maniera dirimente, osserva la Corte che nella **relazione redatta ai sensi dell'art. 172 della legge fallimentare** (pagina 21), è lo stesso Commissario giudiziale ad affermare che la perdita riferibile all'esercizio 2005, pari ad euro 23.684.161, era stata generata per ben 16.783.840 da modifiche nei criteri di valutazione adottati, ossia - in poche parole - dal cambio di valutazione di cespiti patrimoniali derivante dalla messa in liquidazione della società e dalla sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo.



Aggiunge inoltre il Commissario giudiziale che

"la situazione finanziaria è risultata comunque gestibile, di fatto, sino al momento della cessazione dell'attività"

tanto che anche il Collegio sindacale nel verbale del 17 novembre 2005 dava atto che a tutto il 15 novembre 2005 la società stava utilizzando gli affidamenti bancari concessile **nei limiti di fido**, mentre i pagamenti ai **fornitori** ed il versamento dell'**iva**, delle **ritenute** alla fonte e dei **contributi** previdenziali **era regolare**.

Alla luce di tali constatazioni, ritiene la Corte che al momento della conclusione del contratto bancario (metà settembre 2005) non vi fosse una situazione di insolvenza conclamata della , bensì una situazione di criticità economica della gestione, derivante dal cambiamento del mercato della fotografia: cambiamento che, osservato col senno di poi, privò di convenienza l'attività imprenditoriale della

I dati forniti alla alla metà di settembre 2005 non erano dunque falsi, né vi era una situazione di manifesta insolvenza, giacché - come si esprime il **Commissario** a pagina 18 della già citata **relazione ex art. 172 l.f.** - *"in assenza di tali svalutazioni ed accantonamenti"* (ossia di quelli derivanti dal cambio di valutazione dei cespiti aziendali) *"il patrimonio netto sarebbe stato addirittura positivo per euro 1.500.000 circa"*.

In conclusione, le domande proposte contro amministratori, sindaci e consulenti devono essere rigettate.

10.

Per quanto superfluo (avuto riguardo alle ragioni di rigetto dell'appello, esposte al paragrafo che precede) ritiene la Corte di dover esporre quello che sarebbe stato un ulteriore motivo di reiezione del gravame, rilevabile d'ufficio.

Ritiene infatti il Collegio che la domanda attorea (almeno nella parte in cui deduce il mancato rimborso del credito concesso) debba essere sussunta nell'art. 2394 cc, trattandosi, nella fattispecie, non di azione del socio o del terzo, bensì di azione dei creditori socia-



li.

L'appellante, infatti, ha invocato nel primo grado, come anche nel presente (si veda la comparsa conclusionale, alle pagine 23 e ss), l'art. 2395 cc, ma la tipologia di responsabilità dedotta da *Fortis* (si ribadisce: nella parte in cui quest'ultima allega come fonte di responsabilità la mancata restituzione del credito concesso) non è disciplinata dalla norma da ultimo menzionata.

In primo luogo, perché l'art. 2395 cc attribuisce l'azione di responsabilità al socio o al terzo e, dunque, non anche al creditore sociale.

Con ciò non si vuol dire che l'azione non possa essere esercitata anche dal creditore; si intende invece affermare che - nella previsione dell'art. 2395 cc - la qualifica di creditore è un elemento meramente occasionale della fattispecie e che il danno viene arrecato nella qualità di socio o di terzo (socio o terzo che, accidentalmente, possono anche rivestire la qualità di creditore).

In secondo luogo, perché il soggetto lesa (socio o terzo) deve essere stato "direttamente danneggiato" dagli atti dolosi o colposi degli amministratori. Ed è ovvio che tale danno diretto non può consistere nella sopraggiunta insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, giacché tale evento è elemento costitutivo dell'azione prevista dall'art. 2394 cc.

Così, è evidente che anche il creditore può agire in base all'art. 2395 cc, purché alleghi che vi sia stato un danno diretto al suo patrimonio, come, ad es., nel caso in cui gli amministratori della società debitrice, omettendo di custodire un bene ricevuto in *leasing*, lo abbiano distrutto o deteriorato.

È però palese che qui il creditore agisca non per la perdita della garanzia patrimoniale generica, ma perché vi è stata una diretta lesione del suo patrimonio, nel quale rientrava - per rimanere all'esempio proposto - il bene concesso in locazione finanziaria.

Ora, tornando al caso che ci occupa, è evidente che, sotto il profilo ora in esame, il danno subito da *Fortis* non è derivato da un comportamento degli ammini-



stratori che abbia direttamente inciso il patrimonio della banca, ma è derivato dall'insolvenza sopravvenuta della ossia - a ben vedere - dalla perdita della garanzia patrimoniale generica o, per dirla con l'art. 2394 cc, dalla insufficienza del patrimonio alla soddisfazione dei creditori.

Se è così, deve tuttavia osservarsi che la è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo. Nessun cenno viene fatto dall'attrice, odierna appellante, alla predetta procedura, ma al documento n° 2 dei convenuti è allegato il decreto di omologa del concordato n° 1/2006 (al quale si applicavano le norme della legge fallimentare vigenti tra il 14 marzo 2005 ed il 16 luglio 2006) emesso dal tribunale di Rimini in data 16 novembre 2006.

Ora, il concordato preventivo - volta che la proposta dell'imprenditore sia stata omologata - produce la c.d. **falcidia concordataria**, ossia la parziale estinzione dei crediti per la parte che supera la percentuale promessa o prospettata nella proposta concordataria o, comunque, per quella ricavata all'esito della liquidazione.

Tanto premesso, è agevole notare come l'appellante non si sia minimamente chiesto - premesso che la proposta della ha ricevuto l'approvazione dei creditori e l'omologazione del tribunale di Rimini e che essa è divenuta obbligatoria per tutti i soggetti interessati - **se possa permanere, a suo favore, una pretesa risarcitoria a fronte della falcidia di tutte le pretese creditorie** per la parte che eccede la percentuale concordataria.

Non occorre nel presente appello prendere posizione su tale questione, giacché - come si è esposto al precedente paragrafo 9 - la domanda attorea appare comunque destituita di fondamento in fatto.

Ma è comunque evidente che l'ipotetico accoglimento delle pretese attoree avrebbe richiesto la soluzione in senso favorevole a del problema della permanenza del credito risarcitorio ex art. 2394 cc **in presenza dell'effetto estintivo generato dall'omologazione** del concordato.



Problema che non è superato dal disposto dell'art. 184, primo comma, secondo periodo, 1^a, secondo il quale i creditori "conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso", giacché l'assimilazione degli amministratori della società a tali soggetti non pare affatto permessa, in ragione della totale diversità delle due fattispecie.

Alla luce delle ragioni sopra esposte, le istanze istruttorie dell'appellante appaiono superflue ed irrilevanti.

11.

Sulle spese.

Parte attrice, in ragione della sua soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti e dei chiamati in causa

Per ciò che concerne gli altri chiamati in causa, la Corte osserva che - secondo il consolidato indirizzo della Suprema corte di cassazione (per tutte si veda Cass. 2492/2016) - una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite; e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizi.

Soltanto la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.

Posto che tale ultima ipotesi non ricorre nel presente giudizio, va condannata alla rifusione delle spese processuali di tutti i convenuti e dei chiamati in causa.



Per la liquidazione di esse, fatta in base al valore della controversia ed al dm n° 55 del 2014, si rimanda al dispositivo che segue.

p.q.m.

la Corte, a definizione del giudizio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

I. rigetta l'appello proposto da Banca nazionale del lavoro Spa avverso la sentenza del tribunale di Rimini n° 1350/2010;

II. condanna Banca nazionale del lavoro Spa a rifondere a Mezzetti

le spese del presente grado di giudizio, che liquida - per ciascuna parte - in euro 23.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all'i.v.a. se dovuta.

Così deciso in Bologna il 2 maggio 2017, nella camera di consiglio della terza sezione.

Varotti est. **IL CASO.it** Il presidente **Roberto Aponte**

